

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 18 gennaio 2017

Sul disegno di legge:

**(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca la proroga di termini legislativi in materia di: pubbliche amministrazioni (articolo 1), editoria e durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti (articolo 2), lavoro e politiche sociali (articolo 3), istruzione, università e ricerca (articolo 4), attività di competenza del Ministero dell'interno (articolo 5), sviluppo economico e comunicazione (articolo 6), salute (articolo 7), attività di competenza del Ministero della difesa (articolo 8), infrastrutture e trasporti (articolo 9), giustizia (articolo 10), beni e attività culturali (articolo 11), ambiente (articolo 12), attività economica e finanziaria (articolo 13), interventi emergenziali (articolo 14);

considerato in particolare che:

- l'articolo 6, ai commi 6 e 7, proroga i termini previsti dalla norma di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali l'utilizzo del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. In tal modo, si scongiura il rischio che possa determinarsi un «blocco» nella concessione ed erogazione degli aiuti di Stato;

- l'articolo 6, comma 8, dispone la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni per commercio in aree pubbliche;

- l'articolo 6, comma 9, opera un differimento dei termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico e delle relative agevolazioni applicate ai clienti diversi da quelli domestici, già notificata in sede europea, al fine di renderli compatibili con i tempi di adozione della decisione finale da parte della Commissione europea;

- l'articolo 7, comma 3, differisce al 1° gennaio 2018 l'entrata in vigore del divieto di impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Tali divieti, unitamente ad altri, sono stati introdotti, benché non espressamente previsti dalla direttiva 2010/63/UE, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e f), della legge di delegazione europea n. 96 del 2013. Va evidenziato che con riferimento a tali divieti è stata recentemente avviata dalla Commissione europea la

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

procedura di infrazione n. 2016/2013. La proroga in esame impedisce, allo stato, la concretizzazione dell'inadempimento;

- l'articolo 9, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto recante disposizioni attuative tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. La disposizione si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene criticità rilevanti in sede europea sotto il profilo della restrizione della concorrenza;

- l'articolo 13, comma 5, proroga il termine per l'esercizio dell'attività da parte dei consulenti finanziari in considerazione del rinvio del termine di recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge, prevedendo che il termine di scadenza delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso sia prorogato, al più tardi sino al 31 dicembre 2018, solo a condizione che vengano, nelle more, espletate le procedure competitive per il rinnovo delle concessioni. Come già affermato dalla Corte di giustizia nel caso relativo alle concessioni nelle aree demaniali marittime e lacustri, l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, sui servizi nel mercato interno, osta a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica degli atti di autorizzazione.

Roberto Cociancich